

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017  
660/2017/R/GAS**

**RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI  
RIGASSIFICAZIONE DI GNL SULLA BASE DI MECCANISMI DI MERCATO (ASTE)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 984/2013, del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento 459/2017);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 31 luglio 2006, 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 448/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 499/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 191/2016/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 548/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2017, 653/2017/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019” (di seguito: *RTRG*);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 714/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL); e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- la deliberazione 167/05 non trova applicazione limitatamente alle modalità di conferimento della quota di nuova capacità, realizzata da un terminale che beneficia di esenzione dall’obbligo di accesso di terzi, ma che non rientra nell’ambito dell’esenzione (c.d. capacità residua); per la capacità residua, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 239/04, il conferimento è disciplinato dall’Autorità sulla base di criteri stabiliti dall’allora Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico); tali criteri sono stati adottati con decreto 28 aprile 2006, cui l’Autorità ha dato attuazione con deliberazione 168/06, limitatamente al solo terminale di Rovigo (unico terminale esente, in Italia, con capacità residua);
- con la deliberazione 118/2015/R/gas l’Autorità ha riformato le disposizioni della deliberazione 167/05 relative all’utilizzo della capacità di rigassificazione del GNL al fine di garantire agli utenti maggiore flessibilità nell’impiego della capacità loro conferita senza intervenire sui meccanismi di allocazione della medesima capacità;
- con il documento per la consultazione 714/2016/R/gas l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito a una riforma delle disposizioni di cui al precedente punto, relativa alle modalità di conferimento della capacità di rigassificazione, mediante l’introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta; ciò al fine di superare gli obsoleti meccanismi di allocazione basati su logiche di accesso prioritario e del *pro-rata*;
- nel medesimo documento, al quale comunque integralmente si rinvia, l’Autorità ha anche prospettato la possibilità di procedere al conferimento della capacità di rigassificazione su una base pluriennale più estesa (fino a 15 anni), in linea con quanto previsto dalla regolazione dell’accesso presso i punti di interconnessione della rete di trasporto; inoltre, con riferimento alle tempistiche di svolgimento della procedure di allocazione della capacità il documento prospetta di lasciare immutate quelle relative alla capacità *short term* e di allineare quelle *long term*

con le previsioni del c.d. *network code* in materia di allocazione di capacità di trasporto (adottato con Regolamento 984/2013 e sostituito con Regolamento 459/2017);

- il documento per la consultazione 714/2016/R/gas prospetta, inoltre, la possibilità di adottare un meccanismo di asta aperta ascendente, con valorizzazione al costo marginale, per il conferimento della capacità di rigassificazione che prevede scariche plurime (pluriennale e annuale) e un meccanismo tipo *pay as bid* per la capacità di rigassificazione associata ad una singola scarica;
- gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 714/2016/R/gas si propongono quale finalità, oltre allo sviluppo della liquidità del mercato, la riduzione degli oneri sostenuti dal sistema; infatti, nel documento è prospettata una modifica della disciplina del fattore di copertura dei ricavi, tale che il ricavo dell'impresa di rigassificazione da dedurre al ricavo di riferimento per il calcolo del predetto fattore sia determinato non più sulla base del corrispettivo tariffario ma sugli esiti delle aste;
- i criteri prospettati nel documento per la consultazione 714/2016/R/gas per la definizione del prezzo di riserva riguardano le sole offerte di capacità che avvengono nella situazione in cui il valore del fattore di copertura dei ricavi sia positivo; in tali casi, l'Autorità ha prospettato la possibilità che il prezzo di riserva sia definito sulla base de:
  - a) la tariffa, come determinata nei casi in cui non operano i meccanismi d'asta, per i conferimenti di durata annuale o superiori per i quali non siano disponibili quotazioni di riferimento;
  - b) le condizioni di mercato attese, per le capacità infrannuali per le quali siano disponibili quotazioni di riferimento o per le quali si ritiene che quelle disponibili possano essere prese comunque a riferimento per un periodo più esteso;
  - c) un prezzo uguale a zero per la capacità *spot*;
- in ultimo, nel documento per la consultazione 714/2016/R/gas è prospettato che eventuali rendite da congestione derivanti dalle procedure di allocazione siano restituite al sistema.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 714/2016/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 23 soggetti, fra utenti dei servizi di rigassificazione, imprese di rigassificazione, associazioni di utenti e/o imprese;
- i soggetti richiamati hanno manifestato una generale condivisione sull'opportunità di introdurre meccanismi di mercato per il conferimento della capacità di rigassificazione;
- un utente, titolare di capacità residuale per un periodo pluriennale, pur esprimendo il proprio parere favorevole alla prospettata introduzione dei meccanismi di mercato, ha lamentato che le nuove modalità di conferimento della capacità genererebbero “*disparità di trattamento nei confronti degli utenti*”

[...] che hanno contrattualizzato la medesima capacità di rigassificazione in regime regolato con tariffa approvata dall’Autorità stessa” in condizioni *long term*; ciò in quanto, in base ai nuovi meccanismi prefigurati dall’Autorità, nuovi utenti potrebbero acquistare capacità di rigassificazione a prezzi inferiori rispetto al valore della citata tariffa;

- pertanto, il predetto utente ritiene necessario che l’Autorità adotti adeguate forme di compensazione che gli garantiscano un equo trattamento, ovvero introduca meccanismi che consentano di liberarsi dai pendenti impegni contrattuali di durata pluriennale;
- per contro, il gestore di un terminale di rigassificazione, che ha conferito capacità residua su base pluriennale, pur condividendo le finalità del documento di consultazione, ha sottolineato la necessità che il nuovo impianto regolatorio non indebolisca “dal punto di vista giuridico i contratti esistenti relativi alla capacità regolata già allocata anche per garantire all’impresa di rigassificazione fino alla scadenza dei contratti i ricavi attesi ai sensi dell’attuale regolazione”;
- ampia parte dei soggetti intervenuti ha manifestato apprezzamento per le soluzioni prospettate, in particolare, con riferimento:
  - all’allineamento delle tempistiche di svolgimento delle procedure con quelle previste per l’allocazione della capacità di trasporto;
  - all’estensione fino a 15 anni del conferimento della capacità su base pluriennale, in merito alla quale un soggetto propone, al fine di garantire una maggiore flessibilità di utilizzo, che l’allocazione possa avvenire anche per periodi non consecutivi;
  - alla restituzione al sistema di eventuali rendite d’asta, in merito alcuni soggetti propongono che ricavi eccedenti gli oneri sostenuti dal sistema possano essere trattenuti dalle imprese di rigassificazione;
- con riferimento al coordinamento delle tempistiche delle procedure, la quasi totalità degli soggetti intervenuti ha evidenziato come la specificità dei fattori tecnici ed economici di ciascun terminale non consentono agli utenti di considerarli come opzioni perfettamente alternative tra loro al fine di definire le proprie strategie commerciali; alcuni dei predetti soggetti tuttavia propongono che un eventuale coordinamento sia attuato nella definizione di un calendario dei conferimenti;
- in merito ai meccanismi d’asta prospettati nel documento per la consultazione un soggetto ha manifestato la propria contrarietà all’adozione dell’asta ascendente per il conferimento della capacità pluriennale, evidenziando le criticità di gestione dell’approvvigionamento laddove l’utente deve partecipare a più aste per ottenere il prodotto *long term* desiderato con il rischio di non risultare assegnatari in uno o più anni. Per tale ragione il medesimo soggetto propone di adottare meccanismi alternativi, peraltro previsti dal *network code* in materia di allocazione di capacità di trasporto, basati su criteri di priorità quali la durata del conferimento o comunque, come proposto anche da altri soggetti, procedure di tipo *open season*; il medesimo soggetto ha tuttavia ritenuto possibile che il

meccanismo ad asta prospettato dall'Autorità trovi applicazione nel conferimento di capacità fino a cinque anni;

- in merito alla definizione del prezzo di riserva per i conferimenti di durata annuale o superiori, molti dei soggetti intervenuti non condividono la soluzione prospettata nel documento per la consultazione; la tariffa è, infatti, ritenuta in generale inadeguata a rendere commercialmente appetibile la capacità *long term* nelle attuali condizioni di mercato; alcuni di questi ritenendo più adeguato fare ricorso a meccanismi di mercato, ad esempio parametrando il prezzo di riserva a quello dei mercati concorrenti; altri soggetti propongono di applicare una tariffa significativamente scontata come prezzo di riserva o di fissare pari a zero il prezzo di riserva al fine di massimizzare l'utilizzo dei terminali facendo emergere al contempo l'effettivo prezzo di mercato della capacità;
- inoltre, la prospettata ipotesi di applicare in luogo del prezzo di riserva di cui alla lettera a) il costo medio pluriennale della capacità di rigassificazione non ha trovato il favore dei soggetti intervenuti in merito, che hanno ritenuto la misura non utile a rendere attrattiva la capacità pluriennale;
- con riferimento alla definizione del prezzo di riserva per i conferimenti di capacità infrannuale, un soggetto, in particolare, si è detto in disaccordo con la soluzione prospettata nel documento di consultazione ritenendo che i termini di confronto debbano essere il *netback* del prezzo al PSV con quello degli *hubs* europei per i diversi punti di scarico, pertanto propone che il prezzo di riserva sia definito come sconto sul differenziale tra il prezzo al PSV e il *netback* o in alternativa sia definito in base ai costi di cancellazione dello *slot* di scarica conferito presso le imprese di rigassificazione del North West Europe; un soggetto propone, qualora si decidesse di seguire l'orientamento contenuto nel documento per la consultazione di utilizzare le quotazioni *forward*, di prevedere prezzi di riserva crescenti al ridursi dell'anticipo al fine di evitare comportamenti opportunistici degli utenti;
- in relazione alla definizione del prezzo di riserva della capacità *spot* buona parte dei soggetti intervenuti si è mostrata favorevole alla soluzione prospettata, uno di questi ha tuttavia sottolineato l'opportunità di introdurre una penalizzazione in caso di mancata scarica al fine di evitare che la procedura si configuri per il potenziale utente come un'opzione a costo zero; alcuni soggetti si sono detti contrari a una soluzione di questo tipo ritenendo tale scelta non idonea a garantire una corretta valorizzazione della capacità e suscettibile di generare comportamenti opportunistici da parte degli utenti considerato il livello di concorrenza presente nel mercato;
- con riferimento alla capacità esente rilasciata, i soggetti che si sono espressi in merito ritengono che il prezzo di riserva di tale capacità debba essere concordato tra l'utente rilasciante e il terminale o essere posto pari al prezzo di riserva dell'asta in cui detta capacità viene conferita.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il documento per la consultazione 714/2016/R/gas prospetta che l'allocazione della capacità di rigassificazione di lungo periodo avvenga con scadenze allineate a quelle del Regolamento 984/2013 che ha istituito un codice di rete in materia di allocazione della capacità di trasporto;
- il Regolamento 459/2017, che abroga il Regolamento 984/2013, prevede che a decorrere dal 2018 le aste annuali di capacità di lungo periodo inizino il primo lunedì di luglio di ogni anno;
- con la deliberazione 548/2017/R/gas l'Autorità ha istituito un meccanismo di incentivazione delle *performance* del terminale di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., prevedendo che parte della remunerazione addizionale riconosciuta a titolo di incentivo è inclusa nei ricavi di riferimento, ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, in modo proporzionale alla capacità di rigassificazione allocata nell'ambito dei meccanismi di mercato prefigurati dal documento per la consultazione 714/2016/R/gas.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 502/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto un periodo di sperimentazione, il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2017 con la deliberazione 499/2015/R/gas, funzionale alla definizione delle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione;
- i risultati del periodo di sperimentazione nell'offerta dei servizi di flessibilità risultano positivi.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario introdurre meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione in linea con gli orientamenti del documento di consultazione 714/2016/R/gas, integrati tenendo conto delle osservazioni pervenute, e di quanto di seguito precisato;
- sia opportuno compiere più puntuali approfondimenti sulla definizione dei criteri di determinazione del prezzo di riserva, limitandosi, in questa fase, a individuare i principi generali nonché i parametri che saranno presi in considerazione dall'Autorità in un successivo provvedimento;
- non risultino condivisibili le osservazioni critiche circa una presunta disparità di trattamento, svolte dall'utente del servizio di rigassificazione titolare di capacità residua *long term*, almeno per i seguenti motivi:
  - innanzi tutto, tale presunta disparità sarebbe determinata non tanto dall'introduzione di meccanismi d'asta – coerenti con le finalità di efficienza e procompetitive che l'Autorità deve perseguire ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, nonché ai sensi della disciplina

comunitaria e della sua evoluzione (cfr. articolo 15 del Regolamento 715/2009 e Regolamento 459/2017) – quanto piuttosto dalla possibile previsione di prezzi di riserva che consentano l’acquisto di capacità a prezzi inferiori a quello pagato in virtù del conferimento pluriennale ottenuto ai sensi della deliberazione 168/06;

- al riguardo, come chiarito sopra, i criteri per la determinazione del prezzo di riserva saranno determinati con successivo provvedimento, con la conseguenza che, solo in tale occasione, potranno essere considerate più nel dettaglio le esigenze rappresentate dall’utente;
- tuttavia, è bene da subito chiarire che, in ogni caso, tali oneri sono tipicamente connessi al rischio di impresa, rischio evidentemente maggiore nel momento in cui un operatore professionale decide, sulla base di sue valutazioni libere e responsabili, di compiere investimenti su un orizzonte pluriennale (esposto a possibili mutamenti del mercato), profittando della possibilità di acquistare capacità residua *long term*;
- sia, peraltro, possibile, pure a fronte di quanto precisato ai precedenti alinea, prevedere sin d’ora che, qualora un utente della rigassificazione renda disponibile su base annuale capacità a esso conferita, sia automaticamente rimodulata la relativa capacità di trasporto in misura pari al *send out* corrispondente alla capacità di rigassificazione rilasciata, e ciò a prescindere dal fatto che quest’ultima sia o meno riallocata a terzi; una tale misura, infatti, incentiva la flessibilità nella gestione delle capacità, mediante l’istituto del rilascio;
- sia opportuno demandare alle imprese di rigassificazione, nell’ambito della definizione delle relative proposte di modifica dei propri codici di rete, le valutazioni degli aspetti implementativi che consentano l’offerta di capacità per periodi oltre il quinto anno successivo al conferimento;
- sia necessario allineare le tempistiche per lo svolgimento delle aste annuali per la capacità di lungo periodo con le previsioni contenute nel Regolamento 459/2017;
- sia inoltre opportuno prevedere, in prima applicazione, modalità semplificate per il conferimento di capacità di rigassificazione tramite meccanismi di mercato;
- le informazioni fino ad oggi acquisite siano sufficienti a ritenere il periodo di sperimentazione definito dalla deliberazione 502/2013/R/gas in relazione all’offerta e gestione di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere, con l’occasione, ad un intervento di riordino dell’allegato A della deliberazione 118/2015/R/gas e di coordinamento testuale con le disposizioni non modificate dal presente provvedimento;
- disporre a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas

naturale liquefatto sostitutivo del testo approvato con la deliberazione 118/2015/R/gas;

- prevedere altresì, al fine di garantire chiarezza agli operatori, la contestuale pubblicazione di un documento con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni adottate col presente provvedimento, rispetto alla versione dell'allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas;
- l'intervento di riordino della struttura dell'allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas e di coordinamento testuale, per quanto riguarda le parti non innovate ai sensi del presente provvedimento, non debba essere sottoposto a consultazione, essendo una mera attività di sistemazione formale di disposizioni già in essere e già sottoposte a consultazione, ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

### **DELIBERA**

1. di adottare le disposizioni dell'Allegato A, le quali sostituiscono integralmente, con effetto dall'1 ottobre 2017, quelle dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5;
2. di prevedere che i richiami alla deliberazione 118/2015/R/gas, contenuti in precedenti provvedimenti dell'Autorità, vadano, pertanto, intesi come riferiti alle corrispondenti disposizioni dell'Allegato A;
3. di pubblicare un documento (Allegato B) con l'indicazione, tra le disposizioni dell'Allegato A, di quelle di nuova introduzione, in esito al procedimento che trova conclusione con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le imprese di rigassificazione predispongano una proposta di aggiornamento dei propri codici, finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e le trasmettano all'Autorità entro il 31 gennaio 2018, previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione;
5. di prevedere che sino alla data stabilita al momento di approvazione delle modifiche di cui al precedente punto, le capacità di rigassificazione siano conferite secondo le modalità precedentemente definite nei medesimi codici o condizioni generali di contratto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*